

**Norme in materia di telecomunicazioni.**

**Art. 26**

*(Controlli ambientali)*

**1.** I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti di cui al presente capo, finalizzate:

**a)** a garantire il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela in conformità a quanto disposto dalla legge 36/2001, nonché delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;

**b)** ad assicurare la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;

**c)** a vigilare sul mantenimento dei parametri tecnici sulla base dei dati forniti dai gestori degli impianti.

**2.** Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio, nonché le procedure di risanamento, i Comuni si avvalgono di ARPA.

(1)

**3.** I dati risultanti dai controlli e dalle verifiche di cui al comma 1 sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, e conseguentemente sono pubblicati sui siti internet degli stessi Comuni.

**4.** Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'Azienda per i servizi sanitari.

**5.** Successivamente all'installazione o alla modifica degli impianti di cui all'articolo 15 è effettuata a cura di ARPA la prima verifica di cui al comma 1, lettera a). Gli oneri relativi sono a carico degli operatori.

Note:

**1** Parole soppresse al comma 2 da art. 204, comma 1, L. R. 3/2024